

ORARI DI ESERCIZIO ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ESTETISTA ED ASSIMILATE

ORDINANZA N. 379 DEL 2/11/2007

IL SINDACO

VISTA la Legge 17/08/2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

VISTA la Legge 04/01/1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;

VISTA la Legge Regionale 31/05/2004 n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 15/4/2007;

VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 31/01/2007, convertito nella Legge 02/04/2007, n. 40, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”;

VISTA la propria ordinanza n. 209 in data 2/6/1994 con la quale si determinavano gli orari di apertura delle attività di acconciatore ed estetista;

VISTE le importanti novità in materia di acconciatori ed estetisti contenute nel comma 2 dell’art. 10 della L. 02/04/2007 n. 40, prima citata, che, tra le altre cose, elimina il rispetto dell’obbligo della chiusura infrasettimanale dell’esercizio;

CONSIDERATO che i Comuni della Comunità Montana “Montagna Fiorentina” (Dicomano, Londa, S. Godenzo, Rufina, Pontassieve, e Pelago), con esclusione del Comune di Reggello, hanno sottoscritto un accordo di area relativamente agli orari delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa;

RITENUTO opportuno procedere a uniformare ed omogeneizzare, per quanto possibile, non solo gli orari in materia di commercio al dettaglio ma anche gli orari delle altre attività economiche (nel caso specifico acconciatori, estetisti ed attività assimilate);

RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la nota dell’Ufficio Sviluppo Economico, Cultura e Turismo della Comunità Montana “Montagna Fiorentina”, Prot. n. 6002 del 27/07/2007, con la quale veniva richiesto parere alle Organizzazioni di Categoria (C.N.A., Confartigianato), da esprimere entro il giorno 08/09/2007, in mancanza del quale il silenzio assenso veniva considerato come parere favorevole per l’adozione dell’atto;

CONSIDERATO che le suddette organizzazioni hanno espresso parere favorevole con i seguenti pareri:

- C.N.A. - Prot. n. 7643 del 09/10/2007
- CONFARTIGIANATO - Prot. n. 6153 del 03/08/2007

PER i motivi di cui in premessa

DISPONE

Ambito di applicazione

1. Gli orari di esercizio dell'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.

Attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate

1. Coloro che esercitano l'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare **aperti** al pubblico in **tutti i giorni della settimana dalle ore sei alle ore ventidue.**
3. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere e 54 (cinquantaquattro) ore settimanali. All'esercente è **fatto obbligo di rendere noto al pubblico** il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei non alterabili visibili all'esterno del negozio.
4. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, di osservare un unico orario.

Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La **chiusura infrasettimanale** dell'esercizio è **facoltativa**.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.
3. **E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva.**
4. Eventuali deroghe alla chiusura domenicale e festiva saranno oggetto, di volta in volta, di concertazione con le Associazioni di Categoria dei settori economici interessati, Associazioni Sindacali dei lavoratori e Associazioni dei Consumatori.

Sanzioni e divieti

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di acconciatore, estetista ed attività assimilate, stabiliti con il presente provvedimento, comprese le eventuali infrazioni rispetto agli obblighi di informazione al pubblico dell'orario osservato e delle sue variazioni, saranno perseguite a norma di legge.

Abrogazioni

1. Dalla data della presente ordinanza, sono **abrogate** tutte le disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 209 DEL 2/6/1994

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento, a cura della UOC Sviluppo Economico a:

- Titolari di attività di acconciatore, estetista e assimilati presenti sul territorio
- Confartigianato Firenze
- CNA Firenze
- CNA Pontassieve
- Comando Polizia Municipale - sede
- Comando Stazione Carabinieri – Pontassieve
- Albo Pretorio
- Ufficio Segreteria
- Ufficio Relazioni con Pubblico

Pontassieve lì, 2/11/2007

IL SINDACO
del Comune di Pontassieve
Marco Mairaghi